DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 54/2005,

del 29 aprile 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/95/CE della Commissione, del 24 settembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/691/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi ([3]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo il capitolo XII è modificato come segue:

1) al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 L 0095**: direttiva 2004/95/CE della Commissione, del 24 settembre 2004 (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42).»;

2) al punto 54zze (decisione 2002/840/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

— **32004 D 0691**: decisione 2004/691/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004 (GU L 314 del 13.10.2004, pag. 14).»

([1]) GU L 198 de 28.7.2005, pag. 45.

([2]) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42.

([3]) GU L 314 del 13.10.2004, pag. 14.

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/95/CE e della decisione 2004/691/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.